



Università degli Studi di Palermo

Prot. n.º 77063

DECRETO n.º 5584/2009

IL RETTORE

Visti il Decreto del MURST n.363/98, il Decreto Legislativo n.81/2008 ed il Decreto Legislativo n.106/2009;

Viste le risultanze dell'attività di studio svolta dalla Commissione costituita dal Rettore con Decreto n.6037 del 19.12.2008 per la riformulazione del regolamento attuativo delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n.81/2008 per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'Università degli Studi di Palermo e l'Organizzazione della Prevenzione e Protezione nelle Strutture dell'Ateneo;

Vista la delibera n.6 del 06/08/2009, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il regolamento attuativo delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n.81/2008 per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'Università degli Studi di Palermo e l'Organizzazione della Prevenzione e Protezione nelle Strutture dell'Ateneo;

Visto l'art. 30 comma 1 del medesimo Regolamento attuativo, che ne prevede l'entrata in vigore dalla data del Decreto Rettorale con il quale lo stesso viene emanato;

DECRETA

- Di emanare il Regolamento per la Sicurezza attuativo delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e dal Decreto Legislativo n. 106/2009 per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'Università degli Studi di Palermo e l'Organizzazione della Prevenzione e Protezione nelle Strutture dell'Ateneo, nel testo approvato dal C.D.A. nella seduta del 06/08/2009.

- L'entrata in vigore del suddetto Regolamento è dalla data del presente Decreto.

Palermo, li 3 NOV. 2009

IL RETTORE
FIRMATO
Prof. Roberto Lagalla



Università degli Studi di Palermo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 6 agosto 2009

Omissis

N. 6 Regolamento sulla sicurezza – D. Lgs. 81/2008

Il Presidente della Commissione Personale illustra i contenuti del Regolamento che di seguito si riporta:

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA

ATTUATIVO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 81/2008 PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

TITOLO I

Art. 1 - Campo di Applicazione

1. Il presente Regolamento si applica al personale che opera presso le strutture dell'Università di Palermo ad eccezione di quelle ricomprese nell'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Paolo Giaccone" (A.O.U.P.), ente dotato di autonoma personalità giuridica, nelle quali il Datore di Lavoro viene individuato, per quanto già determinato con delibera del Direttore Generale dell'Azienda medesima n°1784 del 17 ottobre 2000, nel Direttore Generale pro-tempore.

Art. 2 - Sistema di Sicurezza

Il Sistema di Sicurezza dell'Ateneo si avvale dell'attività delle seguenti figure:

1. Datore di Lavoro (D.L.)
2. Dirigenti
3. Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo (S.P.P.A.)
4. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
5. Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.)
6. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
7. Medico Competente
8. Medico Autorizzato
9. Esperto Qualificato
10. Preposti
11. Lavoratori
12. Responsabili dei laboratori
13. Lavoratori addetti all'antincendio, all'evacuazione, al primo soccorso

Art. 3 - Datore di Lavoro

1. Il Datore di Lavoro nell'Università degli Studi di Palermo è individuato nel Rettore pro-tempore.
2. Il Datore di Lavoro è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/08 e provvede alla valutazione del rischio per tutte le attività ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con Enti esterni. In tale ipotesi, i soggetti, cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, sono individuati di intesa con gli Enti convenzionati al fine di garantire la salute e



Università degli Studi di Palermo

la sicurezza di tutto il personale, sia di quello che presta la propria opera per conto dell'Università presso Enti esterni, sia di quello degli Enti che svolgono la loro attività presso l'Università.

Art. 4 - Compiti del Datore di Lavoro

1. Obblighi indelegabili del Rettore, in quanto Datore di Lavoro, sono:
 - a. elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Servizio del Medico Competente, dei Responsabili di Struttura;
 - b. rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
 - c. nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e comunicarne il nominativo all'Ispettorato del Lavoro ed alla AUSL territorialmente competente;
 - d. provvedere alla nomina del Medico Competente e del Medico Autorizzato, secondo quanto previsto dal D.Lgs.vo n. 81/08 e dal D.Lgs.vo n. 230/95. Nel caso di nomina di più medici, attribuire ad uno di essi il coordinamento dei medici incaricati, dotando il Servizio di Medicina del Lavoro, ove esistente, delle risorse necessarie sia umane che finanziarie e strumentali;
 - e. nominare l'Esperto Qualificato, secondo quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e comunicarne il nominativo all'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio;
 - f. emanare eventuali regolamenti specifici o disposizioni, in materia di sicurezza, per le singole o per la totalità delle Strutture universitarie, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Coordinatore del Servizio di Medicina del Lavoro nei casi in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria;
 - g. vigilare sulla realizzazione dei programmi di attuazione delle misure contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi.
 - h. fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Servizio di Medicina del Lavoro informazioni in merito a:
 1. le strutture e la loro ubicazione, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 2. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 3. le prescrizioni dell'Organo di Vigilanza.
 - i. nominare, su indicazione dei Responsabili delle Strutture i lavoratori che, operando direttamente nelle Strutture, siano incaricati di attuare le misure di sicurezza (Preposti, Addetti all'antincendio, evacuazione, primo soccorso);
 - j. fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza tramite il SPPA:
 1. le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
 2. le informazioni provenienti dai Servizi di Vigilanza;
 3. una formazione in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa vigente ed i rischi specifici esistenti nell'Università, tale da assicurare loro adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.
 - k. presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il Piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti relativi alle misure generali di tutela, che tenga conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, con la relativa previsione di spesa.
 - l. curare l'avvio dei procedimenti, nei confronti del personale docente, per l'adozione dei



Università degli Studi di Palermo

relativi provvedimenti disciplinari concernenti l'inosservanza delle norme di sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell'Università presso Enti esterni in forza di accordi per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio, i Datori di Lavoro sono individuati, di norma, nel legale rappresentante delle strutture dove i lavoratori prestano la propria attività, salvo diverse intese tra i citati Enti e l'Università degli Studi di Palermo, formalizzate attraverso specifiche convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 10 del D. l. 363/98.

Art. 5 - Attribuzioni e Deleghe di Funzioni

- 1) Tutte le prerogative in tema di sicurezza indicate all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 vengono attribuite ai Dirigenti in forza del presente Regolamento ad eccezione di quelle comportanti spese per interventi strutturali o impiantistici.
- 2) Riguardo a tali interventi il Rettore può delegare l'esercizio di funzioni proprie ai Dirigenti, per quanto di loro competenza e con specifico riferimento all'unità produttiva o all'area di cui rappresentano il vertice.
- 3) La delega verrà conferita mediante atto scritto recante data certa.
- 4) Il delegato dovrà possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
- 5) La delega attribuirà al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché gli strumenti finanziari idonei ai fini dell'adempimento dell'incarico.
- 6) La delega dovrà essere accettata dal delegato per iscritto.

Art. 6 - Strutture

- 1) Per Strutture universitarie si intendono unità produttive dotate di poteri di spesa e di gestione secondo quanto previsto dall'art.39 dello Statuto dell'Università approvato con D.R. del 17/7/96 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art.2 del Regolamento Amministrativo Contabile dell'Ateneo approvato con D. R. del 16 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni.
- 2) Sono comunque da intendersi come strutture, oltre i Dipartimenti e i Centri Interdipartimentali di Ateneo, le Facoltà, l'Amministrazione Centrale ed i Poli Didattici.
- 3) Le Strutture sono luoghi destinati a contenere posti di lavoro ubicati all'interno dell'area universitaria e luoghi comunque accessibili ai lavoratori.
- 4) Qualora due o più Strutture fruiscano di locali comuni, la gestione di questi ultimi, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro, dovrà essere affidata ad un unico Responsabile Coordinatore, nominato dal Rettore, sentiti i Responsabili delle Strutture interessate, cui viene attribuita la competenza per la prevenzione, la protezione e per il coordinamento, al fine del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni.
- 5) I Responsabili delle Strutture sono tenuti ad armonizzare le proprie attività collaborando attivamente con il Responsabile Coordinatore. Tutti sono tenuti a conformarsi agli obblighi di legge e ad uniformarsi alle disposizioni impartite dal Rettore tramite i Servizi del Sistema di Prevenzione dell'Università.
- 6) Le Strutture di nuova istituzione che dovessero porre in atto attività comportanti rischio lavorativo debbono darne preventiva comunicazione al Rettore, conformandosi agli obblighi di legge e predisponendo quanto previsto ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, prima di porre in essere le predette attività.
- 7) Tutti i luoghi di lavoro, di studio e di ricerca, dovranno avere una destinazione d'uso precisa e inequivocabile che dovrà essere costantemente aggiornata. Il Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà essere tempestivamente informato dai singoli Responsabili delle Strutture e/o



Università degli Studi di Palermo

dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico sui cambiamenti di destinazione di locali e immobili per le necessarie modifiche da apportare al Documento di Valutazione dei Rischi.

- 8) Nel caso di insediamenti di nuovi immobili il progetto dovrà contenere le indicazioni circa la destinazione d'uso dei locali, preliminarmente all'assegnazione dei locali stessi, salvo situazioni di urgenza funzionale individuate dal Rettore, che dovranno essere comunicate al S.P.P.A. per le valutazioni di competenza.

Art. 7 - Laboratori

1. Nell'ambito dei luoghi di lavoro, vengono individuati i "laboratori", ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici.
2. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, coltivazioni in campo aperto, campagne archeologiche, geologiche e marittime.
3. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.
4. *Per ogni laboratorio, il Direttore del Dipartimento cui afferisce, individua formalmente un responsabile del laboratorio ai fini della sicurezza.*

Art. 8 - Dirigenti

1. Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico universitario conseguito, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
2. Sono da considerare Dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08: i Presidi di Facoltà, i Responsabili dei Poli Decentrati, i Direttori dei Dipartimenti, il Personale docente nello svolgimento dell'attività di ricerca e di didattica in laboratorio, il Direttore Amministrativo, i Dirigenti di Strutture Amministrative.
3. Il Dirigente risponde della corretta gestione delle attività della struttura che gestisce e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa, dai Regolamenti vigenti e dallo Statuto; egli è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell'attività della struttura, egli deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Il Dirigente adotta le misure necessarie per l'utilizzazione, il funzionamento e la messa a norma di attrezzature, strumenti ed arredi tecnici di laboratorio, impianti tecnologici. Inoltre cura l'acquisizione e l'uso corretto dei dispositivi di protezione collettivi e personali in relazione ai rischi esistenti: fisici, chimici, biologici e organizzativi.
5. Il Dirigente, in collaborazione con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione, partecipa alla predisposizione del Documento sulla Valutazione dei Rischi e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare fornendo tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta.
6. Al Dirigente spetta inoltre:
 - a. il coordinamento delle attività dei laboratori di didattica e di ricerca;
 - b. effettuare la valutazione in collaborazione con i Responsabili dei laboratori, prima che tali attività vengano intraprese e sempre che siano compatibili con quelle già esistenti nella Struttura; in caso risultassero incompatibili o non sostenibili dalla struttura è tenuto a non darne l'autorizzazione;





Università degli Studi di Palermo

- c. l'attuazione delle misure di sicurezza che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - d. il controllo preventivo su macchine ed attrezzature prima che tali strumenti siano utilizzati dai lavoratori;
 - e. l'emanazione di ordini di servizio e procedure di sicurezza per una migliore effettuazione del lavoro in sicurezza;
 - f. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro promossi dal Datore di Lavoro e dal S.P.P.A. secondo la normativa vigente;
 - g. la comunicazione di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, in caso di infortunio sul lavoro di un suo collaboratore, agli Organi competenti secondo le disposizioni di legge e le prescrizioni dell'Amministrazione. Deve, inoltre, compilare la denuncia da inviare all'Area Gestione Risorse Umane in modo che essa venga trascritta nel Registro Infortuni;
 - h. collaborare con il Medico Competente nell'individuazione dei soggetti esposti a rischio ai fini della sorveglianza sanitaria e a dargli comunicazione prima di iniziare una nuova attività o in occasione di cambiamenti di mansione rilevanti, assicurando anche la regolarità delle visite periodiche dei lavoratori esposti a rischio;
 - i. l'attuazione delle limitazioni o prescrizioni impartite dal Medico Competente o dal Medico Autorizzato nei giudizi di idoneità;
 - j. la sorveglianza e la vigilanza sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i suoi collaboratori, con particolare attenzione nei confronti di tutti coloro che si avvalgono delle attrezzature delle strutture, in relazione ai quali il Dirigente ha comunque la responsabilità diretta di informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare e sulla adozione delle misure di prevenzione e protezione;
 - k. informare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e sulle norme essenziali di prevenzione, anche mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti di norme di sicurezza, o nei casi in cui non sia possibile, con altri mezzi;
 - l. la formazione dei lavoratori, ivi compresi studenti e assimilati, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza durante le fasi di lavoro.
7. In caso di obblighi relativi all'esecuzione di interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali, degli edifici e delle attrezzature assegnati in uso, questi si intendono assolti da parte dei dirigenti, con la richiesta del loro adempimento al Datore di Lavoro.
8. Il Dirigente deve individuare e proporre la nomina di addetti all'antincendio, alla evacuazione e al primo soccorso, interni alla struttura, in relazione a quanto emerso nel Documento di Valutazione dei Rischi, fornendo agli stessi le risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti
9. Il Dirigente ha la facoltà di delegare parte dei suoi obblighi nel campo della sicurezza ai Preposti da lui opportunamente individuati con delega scritta (la cui copia deve essere inviata al S.P.P.A. e al Rettore).

Art. 9 - Direttore Amministrativo

1. Al Direttore Amministrativo compete:
- a. presenziare, personalmente o tramite delegato, alla Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
 - b. assicurare al Sistema di Prevenzione dell'Università, la collaborazione dei vari Servizi dell'Amministrazione Centrale e la disponibilità delle competenze presenti nei diversi Uffici;
 - c. attivare adeguate procedure affinché il Sistema di Prevenzione dell'Università sia dotato di sufficienti risorse, sia in termini di unità di personale che di budget di spesa, allo scopo di rendere immediatamente attuative le disposizioni del Datore di Lavoro per quanto di propria



Università degli Studi di Palermo

- competenza;
- d. curare l'avvio dei procedimenti, nei confronti del personale tecnico-amministrativo, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, concernenti l'inosservanza delle norme sulla sicurezza, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
 - e. assegnare ad altre mansioni compatibili con lo stato di salute i lavoratori che vengono giudicati non idonei alle mansioni espletate;
 - f. allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici e/o biologici, i lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del Medico Competente o del Medico autorizzato, non idonei;
 - g. comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Art. 10 - Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Si intende per Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio il personale docente durante lo svolgimento dell'attività di ricerca e di didattica, responsabile dell'attività svolta in laboratorio individualmente o come coordinatore di un gruppo.
2. Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il Servizio di prevenzione e protezione, con il Servizio di Medicina del lavoro e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
3. Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
4. In particolare il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - I. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione all'RSPP;
 - II. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il Documento di valutazione dei rischi;
 - III. adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - IV. attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - V. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento in tema di sicurezza sul lavoro appositamente organizzati, con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte, promossi dal Datore di lavoro secondo la normativa vigente sulla sicurezza
5. Ferme restando le attribuzioni di legge del Rettore, in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione all'RSPP.
6. Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione





Università degli Studi di Palermo

nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati. È, inoltre, tenuto alla redazione delle procedure di sicurezza quanto più analitiche e articolate possibili per l'attività di propria competenza.

7. Il Responsabile di laboratorio di cui all'art.7 comma 4, di concerto con i responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio è tenuto alla redazione delle procedure di sicurezza quanto più analitiche, per il laboratorio di cui è responsabile.
8. Il Responsabile di laboratorio di cui all'art.7 comma 4 assume le funzioni di preposto per il laboratorio di competenza e si interfaccia con il responsabile/i dell'attività della ricerca e della didattica del laboratorio di sua competenza.

Art.11 - Preposto

1. Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
2. Egli deve:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) fornire ai lavoratori informazioni sui rischi specifici cui sono esposti e sulle norme essenziali di prevenzione;
 - c) vigilare affinché siano applicate le procedure di sicurezza previste per le operazioni potenzialmente pericolose;
 - d) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - e) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - f) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - g) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - h) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - i) frequentare gli appositi corsi di formazione in materia di sicurezza organizzati dal Datore di Lavoro.
3. Sono individuati come Preposti quei lavoratori che svolgono un'attività che prevede il coordinamento, ai fini operativi, di personale dipendente e che non siano già stati individuati come Dirigenti.
4. Nell'ambito delle Facoltà i Preposti sono individuati nei Responsabili dei Centri Servizi Generali, nei Responsabili delle Biblioteche di Facoltà, nei Responsabili di Laboratorio o di Aula. Nell'ambito dei Dipartimenti vengono individuati nei Segretari Amministrativi, nei Responsabili di Laboratorio, di Aula o di Officina. Nell'ambito dell'Amministrazione Centrale vengono individuati nei Responsabili di Servizi/Settori intesi come unità operative coordinate dal Direttore Amministrativo.




Università degli Studi di Palermo

Art. 12 – Lavoratori

1. Per lavoratore si intende il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università. Si intende per lavoratore anche il personale non organicamente strutturato e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio nei quali si faccia uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi.
2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone, presenti sul luogo di lavoro su cui potrebbero ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ad alle istruzioni ed ai mezzi fornitigli dal Rettore e/o dal Responsabile di struttura e/o, eventualmente, dal Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio.
3. In particolare i lavoratori devono:
 - a. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Rettore, dal Responsabile di struttura e, eventualmente, dal Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - b. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - c. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
 - d. segnalare immediatamente al Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, al Responsabile di struttura o al Rettore, le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le eventuali altre condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - e. non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - f. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - g. sottoporsi ai controlli sanitari;
 - h. contribuire, insieme al Rettore, al Responsabile di struttura ed, eventualmente, al Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
 - i. frequentare i corsi di formazione in tema di prevenzione dei rischi professionali disposti dal D.L. o dal SPPA.
4. Il personale è, inoltre, tenuto a collaborare con diligenza, osservando le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione universitaria in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro, così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 13 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

- 1) I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono individuati in numero di 6 unità: 3 per il personale docente e 3 per il personale tecnico-amministrativo.
- 2) Le modalità di individuazione dei Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo per la





Università degli Studi di Palermo

sicurezza nonché le loro attribuzioni, sono definite, in sede di contrattazione integrativa, con apposito Regolamento.

- 3) I Rappresentanti del personale docente vengono eletti in occasione del rinnovo degli Organi Collegiali. Nelle more sono designati dal Senato Accademico.
- 4) I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza si insediano a seguito di emanazione di Decreto Rettorale, durano in carica per tre anni e non possono svolgere continuativamente più di due mandati.
- 5) Non possono essere nominati R.L.S. per il personale docente e ricercatore i dipendenti formalmente assegnati a strutture esterne all'Ateneo o comunque ricomprese nell'A.O.U.P., coloro che si trovano sospesi dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare, i componenti degli Organi di governo dell'Ateneo e quelli afferenti ai Sistema di Prevenzione dell'Ateneo.
- 6) I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza esercitano le attribuzioni previste dalla legge, dai Contratti Collettivi di lavoro e dall'apposito Regolamento vigente presso l'Università, applicabile, per quanto compatibile, anche ai Rappresentanti del personale docente e ricercatore.
- 7) In particolare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
 - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla Valutazione dei Rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Università;
 - c) è consultato in merito all'organizzazione dei corsi di formazione per la prevenzione incendi, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di salvataggio, di primo soccorso e della gestione dell'emergenza in generale;
 - d) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - e) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti;
 - f) partecipa alla riunione periodica;
 - g) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
 - h) ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, ai Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi;
 - i) ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al Registro degli infortuni sul lavoro.
 - j) riceve una formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 8) I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni espletate.

Art. 14 - Addetto all'antincendio, all'evacuazione e al primo soccorso

- 1) L'Addetto all'antincendio, evacuazione e primo soccorso, nominato dal Rettore su indicazione del Dirigente ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/08, è un dipendente che, nell'ambito di una struttura, oltre alle normali mansioni attribuitegli nell'organigramma della struttura stessa, svolge compiti di tipo attivo nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
- 2) L'attività dell'Addetto all'antincendio, evacuazione e primo soccorso è di supporto al Dirigente ed è funzionale al Sistema di Prevenzione dell'Università.
- 3) I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
- 4) Essi devono essere adeguatamente formati, fisicamente idonei e disporre di attrezzature adeguate.

TITOLO II

Art. 15 - Sistema di Prevenzione dell'Università



Università degli Studi di Palermo


- 1) Per prevenzione si intende il complesso delle disposizioni o misure, adottate o previste, in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
- 2) Il Sistema di Prevenzione dell'Università è costituito dall'insieme dei Servizi e delle figure professionali che svolgono, istituzionalmente, o formalmente incaricati, compiti inerenti la prevenzione e la protezione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- 3) Il Sistema di Prevenzione dell'Università si articola in:
 - a) Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo;
 - b) Servizio di Medicina del Lavoro;
 - c) Servizio di Radioprotezione.
- 4) Il Sistema di Prevenzione dell'Università opera in staff al Datore di Lavoro.
- 5) L'Università potrà dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione, di cui all'art.30 del D.Lgs. 81/08, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, sulla base delle linee guida UNI-INAIL per il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl).

Art. 16 - Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è un organo di consulenza multidisciplinare e di supporto al Datore di Lavoro ed ai Dirigenti delle singole strutture, costituito dagli Addetti con specifiche competenze specialistiche.
2. E' articolato nei seguenti Settori:
 - a) Ergonomico
 - b) Impiantistico-strutturale
 - c) Meccanico;
 - d) Elettrico;
 - e) Chimico;
 - f) Biologico.
3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è unità funzionale del Sistema di Prevenzione dell'Università.

Art. 17 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Persona incaricata dal Rettore, in possesso dei requisiti previsti all'art.32 comma 2 del D.Lgs. 81/08, con capacità ed attitudini adeguate, di norma scelta tra il personale universitario esperto in problematiche di sicurezza sul lavoro e in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, che ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08.
2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione coordina l'attività del Servizio di Prevenzione e Protezione ed in collaborazione con i Dirigenti, i Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio ed il Servizio di Medicina del Lavoro, provvede:
3. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione coordina l'attività del Servizio di Prevenzione e Protezione ed in collaborazione con gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, i Dirigenti, i Responsabili dei laboratori ed il Servizio di Medicina del Lavoro, provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione universitaria;
 - b) all'elaborazione, per quanto di competenza, di un documento contenente l'individuazione delle misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi ed ai sistemi di controllo di tali misure;
 - c) all'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;






Università degli Studi di Palermo

- d) ad un'adeguata informazione, in collaborazione con i Dirigenti, dei lavoratori su:
- i) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Università in generale;
 - ii) le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
 - iii) le normative di sicurezza e le disposizioni dell'Amministrazione in materia;
 - iv) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - v) le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
 - vi) il Sistema di Prevenzione dell'Università.
4. E' compito del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione:
- a. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - b. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.
 - c. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio della sua funzione.
 - d. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge il ruolo di consulente per il Rettore e per le Strutture, nel settore della sicurezza e prevenzione.
 - e. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione fa parte del Sistema di Prevenzione dell'Università.

Art. 18 - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Gli Addetti che prestano la loro attività presso il Servizio di Prevenzione e Protezione, sono denominati, come previsto dal D.Lgs. 81/08, Addetti al Servizio, sono in possesso dei requisiti previsti nell'art.32 comma 2 del D.Lgs. 81/08.
2. Il Servizio è costituito dall'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 finalizzati allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del decreto.
3. Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sono designati dal Datore di Lavoro su indicazione del Responsabile del Servizio.
4. Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, che vengono individuati all'interno dell'organico dell'Ateneo, dovranno avere una adeguata preparazione specialistica nei vari settori della prevenzione dei rischi della salute e dovranno seguire i corsi di formazioni richiamati all'interno del D.Lgs. 81/08.
5. Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, coordinati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in attuazione delle direttive impartite dal Rettore, collaborano con i Responsabili di struttura, i Responsabili dell'attività didattica o di ricerca nell'espletamento di quanto segue:
 - a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione universitaria;
 - b) elaborazione, per quanto di competenza, di un documento contenente l'individuazione delle misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi e dei sistemi di controllo di tali misure;
 - c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) un'adeguata informazione ai lavoratori su:
 - i. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Università in generale;
 - ii. le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
 - iii. le normative di sicurezza e le disposizioni dell'Amministrazione in materia;
 - iv. i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, in collaborazione con il Responsabile di struttura;





Università degli Studi di Palermo

- v. le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
 - vi. il Sistema di prevenzione dell'Università.
6. E' compito degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:
- a) collaborare alla predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - b) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, qualora delegati dal Responsabile del Servizio.
7. Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni espletate.

Art. 19 - Sorveglianza sanitaria

1. Per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme delle visite mediche e delle indagini specialistiche e di laboratorio e dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, mirati al rischio, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori.
2. La Sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalle normative vigenti e in relazione ai rischi individuati dal Datore di Lavoro. Essa prevede:
 - a. accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro, cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
 - b. accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - c. controlli sanitari alla cessazione del rapporto lavorativo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 20 - Servizio di Medicina del Lavoro

1. Il Servizio di Medicina del Lavoro è la sede del Medico Competente e del Medico Autorizzato. E' ubicato nel luogo individuato dalla convenzione stipulata dal D.L. con l'AOUP in cui operano i medici specialisti.
2. Compito del Servizio di Medicina del Lavoro è di provvedere alla Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori come individuati nel precedente art.12.
3. Il Coordinatore del Servizio di Medicina del Lavoro, designato dal Rettore ai sensi del D.M. 363 del 5.8.98 (art. 4 comma b), ha il compito di coordinare le attività del Medico Competente e del Medico Autorizzato.
4. Il Servizio di Medicina del Lavoro è unità funzionale del Sistema di Prevenzione dell'Università.

Art. 21 Medico Competente

1. Medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, durante la loro attività lavorativa, ad agenti fisici, chimici o biologici e organizzativi.
2. Il Medico Competente è in possesso di uno dei titoli previsti nell'art.38 del D.Lgs. 81/08.
3. Il Medico Competente è nominato dal Rettore ed è di norma, salvo diverse previsioni convenzionali, individuato tra docenti e ricercatori del raggruppamento scientifico disciplinare MED44 (Medicina del Lavoro), MED 43 (Medicina Legale) MED 42 (Igiene e Medicina Preventiva), previo loro consenso.
4. Il Medico Competente può esercitare le proprie funzioni all'interno del Servizio di Medicina del Lavoro e:
 - a) collabora con il Rettore e con il Servizio di Prevenzione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Università ovvero delle Strutture e delle situazioni di rischio, alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi e dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - b) effettua gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro, cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla



Università degli Studi di Palermo

- mansione specifica e gli accertamenti sanitari periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) esprime i giudizi di idoneità al lavoro;
 - d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il Servizio di Medicina del Lavoro fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196 del 30.06.03;
 - e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, è tenuto a rilasciare copia della documentazione sanitaria;
 - g) comunica, in occasione delle Riunioni periodiche, ai Rappresentanti per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
 - h) visita gli ambienti di lavoro e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
 - i) effettua, fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
 - j) collabora alla predisposizione del servizio di primo soccorso;
 - k) collabora all'attività di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi lavorativi.
5. Qualora il Medico Competente, a seguito degli accertamenti, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto e in forma riservata il Direttore Amministrativo e il Responsabile della struttura in cui opera il lavoratore ed il lavoratore stesso.
 6. Il Medico Competente è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio della sua funzione.

Art. 22 – Medico Autorizzato

1. Medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel D.Lgs. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Medico Autorizzato può esercitare le proprie funzioni all'interno del Servizio di Medicina del Lavoro e viene nominato dal Rettore sentito il Coordinatore del Servizio di Medicina del Lavoro.
3. Il Medico Autorizzato ha l'obbligo di effettuare la sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti classificati in categoria A, così come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni e se richiesto anche per quelli di cat. B.

Art. 23 - Servizio di Radioprotezione

1. La sorveglianza fisica e sanitaria per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs 230/95 e successive modifiche, viene assicurata dal Servizio di Radioprotezione dell'Università.
2. Le competenze del Servizio di Radioprotezione riguardano la prevenzione e protezione medica e la prevenzione e protezione fisica; a ciascuna delle suddette competenze è preposto un Settore il cui Responsabile è individuato tra personale universitario con adeguata qualifica (esperto qualificato III grado di cui al successivo art. 25 e Medico autorizzato). Nel caso di mancata disponibilità di personale interno qualificato il Responsabile del Servizio di Radioprotezione proporrà al D.L. la nomina di un soggetto esterno.
3. Il Servizio di Radioprotezione è unità funzionale del Sistema di Prevenzione dell'Università.





Università degli Studi di Palermo

Art. 24 - Responsabile del Servizio di Radioprotezione

1. Persona incaricata dal Rettore che, essendo in possesso delle capacità ed attitudini adeguate, coordina le attività del Servizio, assumendo la responsabilità dello stesso. È di norma scelta tra il personale universitario in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti.
2. Il Responsabile del Servizio di Radioprotezione opera in collaborazione con il SPPA, con i Dirigenti ed il Servizio di Medicina del Lavoro.

Art. 25 - Esperto Qualificato

1. Persona che, in materia di radiazioni ionizzanti, possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D.Lgs. 230/95 e successive modificazioni di cui al D.Lgs. 241/2000.
2. L'Esperto Qualificato fa parte del Servizio di Radioprotezione ed è nominato dal Rettore su proposta del Responsabile del Servizio medesimo.
3. L'Esperto Qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica, deve:
 - a) effettuare la valutazione di radioprotezione ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 230/95 e dare indicazioni al Rettore nell'attuazione dei compiti di sua competenza;
 - b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
 - i. procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazione che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno della struttura in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso e della tipologia delle sorgenti;
 - ii. effettuare una prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
 - iii. eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
 - iv. effettuare il controllo periodico sulle condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione.
 - c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
 - d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
 - e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il D.L. nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente rilevante;
 - f) comunicare per iscritto al Medico Autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al Medico Competente quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza, la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

TITOLO III

Art. 26 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:





Università degli Studi di Palermo


- a. valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- b. eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo;
- c. riduzione dei rischi alla fonte;
- d. programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente, nella prevenzione, le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'Università nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f. rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo;
- g. priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h. limitazione al massimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- i. utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sul luogo di lavoro;
- j. controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- k. allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- l. misure di protezione collettiva ed individuale;
- m. misure igieniche;
- n. misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- o. uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- p. regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- q. informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sulle questioni riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
- r. istruzioni adeguate ai lavoratori.

Art. 27 - Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi

1. Il Rettore, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Servizio di Medicina del Lavoro, del Servizio di Radioprotezione, dei Dirigenti, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. In esito alla valutazione di cui al primo comma, il Rettore con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e di quello del Medico Competente, elabora il Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi.
3. Il Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi contiene:
 - a. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
 - c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza.

Art. 28 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Rettore direttamente, o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:





Università degli Studi di Palermo

- a. il Rettore o suo delegato;
 - b. il Direttore Amministrativo o un suo delegato;
 - c. il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - d. il Coordinatore del Servizio di Medicina del Lavoro;
 - e. i Medici Competenti;
 - f. il Responsabile del Servizio di Radioprotezione;
 - g. il Medico Autorizzato;
 - h. gli Esperti Qualificati;
 - i. i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Rettore sottopone all'esame dei partecipanti:
 - a. il Documento di Valutazione dei Rischi Lavorativi;
 - b. l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - c. i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
 3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
 4. Della riunione deve essere redatto verbale che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Art. 29 - Registro infortuni

1. Registro sul quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.
2. Nel Registro infortuni sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
3. Il Registro, debitamente compilato, è conservato dal Direttore Amministrativo o suo delegato a disposizione dell'Organo di Vigilanza.
4. All'inizio di ciascun anno copia del Registro inerente gli avvenimenti dell'ultimo anno deve essere trasmessa al S.P.P.A. per le valutazioni di competenza.


TITOLO IV

Art. 30 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale con il quale lo stesso viene emanato.
2. Il presente Regolamento verrà affisso all'albo ufficiale dell'Ateneo, pubblicato nelle pagine web del Servizio di Prevenzione e Protezione e sarà inviato a tutte le strutture affinché sia affisso ai relativi albi.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.

SGSL

Secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08 l'applicazione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi





Università degli Studi di Palermo

giuridici relativi.

L'applicazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza nei Luoghi di lavoro, secondo la norma UNI-INAIL o secondo la norma BS OHSAS 18001, consente inoltre di poter accedere agli incentivi premianti utili alla riduzione del premio assicurativo INAIL.

IL CONSIGLIO

Sentita la relazione del Presidente della Commissione "Affari del Personale";
visto il Regolamento sopra riportato
all'unanimità

DELIBERA

di approvare, a spesa invariata, il testo del Regolamento sulla sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 sopra riportato.

Letto e approvato seduta stante.

IL DELEGATO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Segretario
Dott. Enrico LA VENUTA

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA

p. c/c
Il Direttore Amministrativo